

Allegato al Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni di C. C. n.5 del 14.02.2008

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Rosanna Bonadies*            *Dott.ssa Luisa Greggio*

# **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA**

## **PROVINCIA DI TREVISO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Adottato a norma dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65

#### **INDICE**

#### **TITOLO I° Disposizioni generali**

- Art. 1 - La Polizia Locale
- Art. 2 - Funzioni generali della Polizia Locale
- Art. 3 - Funzioni di polizia giudiziaria
- Art. 4 - Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 5 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 6 - Funzioni di ausilio
- Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 8 - Comandante della Polizia Locale
- Art. 9 - Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale

#### **TITOLO II° Norme di comportamento e di esecuzione del servizio**

##### **Capo I° Norme di comportamento**

- Art. 10 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Art. 11 - Norme generali di condotta. Doveri del personale
- Art. 12 - Comportamento in servizio
- Art. 13 - Saluto
- Art. 14 - Rapporti esterni
- Art. 15 - Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 16 - Responsabilità disciplinare

##### **Capo II° Norme relative ai servizi e modalità di esecuzione**

- Art. 17 - Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

- Art. 18 - Ordine di servizio di carattere generale
- Art. 19 - Ordine di servizio giornaliero
- Art. 20 - Presentazione in servizio
- Art. 21 - Obbligo d'intervento
- Art. 22 - Eventi eccezionali
- Art. 23 - Servizi a carattere continuativo
- Art. 24 - Obblighi del personale a fine servizio
- Art. 25 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio
- Art. 26 - Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 27 - Uniformi e indumenti speciali
- Art. 28 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
- Art. 29 - Servizi di rappresentanza
- Art. 30 - Servizi armati

**Capo III°**  
**Riposi, licenze e assenze**

- Art. 31 - Programmazione delle licenze in periodo estivo o in occasione di festività
- Art. 32 - Assenze impreviste dal servizio; obbligo di avviso

**TITOLO III°**  
**Strumenti in dotazione**

- Art. 33 - Armi in dotazione (rinvio)
- Art. 34 - Strumenti in dotazione individuale
- Art. 35 - Strumenti di autotutela
- Art. 36 - Formazione e addestramento all'uso degli strumenti di autotutela
- Art. 37 - Veicoli e dotazioni tecniche in dotazione alla Polizia Locale

**TITOLO IV°**  
**Ricompense**

- Art. 38 - Ricompense
- Art. 39 - Requisiti per il conferimento
- Art. 40 - Procedure per le ricompense

**TITOLO V°**  
**Patrono e norme finali**

- Art. 41 - Festa della Polizia Locale
- Art. 42 - Norme di rinvio
- Art. 43 - Entrata in vigore

## TITOLO I° Disposizioni generali

### Art. 1 - La Polizia Locale.

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e nell'ottica dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione <REC (2001) 10> dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale.
2. La Polizia Locale costituisce il complesso delle attività di vigilanza che vengono espletate dagli organi istituzionali degli Enti Locali nell'ambito del proprio territorio e che non siano esplicitamente attribuite o riservate dalla legge alle Autorità dello Stato.
3. L'attività di Polizia Locale è diretta alla prevenzione ed alla repressione di attività illecite e alla protezione della comunità e delle istituzioni.

### Art. 2 - Funzioni generali della Polizia Locale.

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 4 della Legge Regionale 40 del 1988<sup>1</sup>, ottemperando alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività della Polizia Locale è quello coincidente con i limiti geografici del Comune di San Biagio di Callalta, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento in attuazione della legislazione nazionale o regionale in materia. Si stabilisce in particolare con riguardo alle missioni esterne che:
  - a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
  - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali ed eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

---

<sup>1</sup> Art. 4 L.R. 09/08/1988 n. 40 (Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale).

1. il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di cui all'art. 3, comma 1, ha il compito di:
  - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
  - vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della polizia locale, urbana e rurale;
  - svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;
  - espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti d'istituto;
  - vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
  - prestare servizi d'ordine, vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
  - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
  - prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni;
  - svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge dai regolamenti locali.
2. Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre, ai compiti di polizia amministrativa previsti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65.

3. La Polizia Locale vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune assolvendo, in particolare, a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio svolto dalla Polizia Locale.
5. Nei limiti delle proprie attribuzioni e, nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, nonché dagli accordi stipulati tra l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza ed il Comune, la Polizia Locale opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità per il conseguimento dell'ordinata, civile e sicura convivenza.
6. Il personale appartenente alla Polizia Locale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria e quelle di polizia stradale.
7. Il personale appartenente alla Polizia Locale, è ricompreso nella dotazione organica del personale del Comune di San Biagio di Callalta e soggetto, oltre a quanto disposto dal presente regolamento, alle altre disposizioni sul personale dipendente dell'Ente e ai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro.
8. Al Servizio di Polizia Locale possono prestare servizio anche dipendenti dell'Amministrazione Comunale appartenenti ad altri ruoli e profili professionali, ai quali non sono rivolte le norme specifiche dirette alla Polizia Locale.
9. Gli istituti del distacco e del comando sono consentiti purché i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e sia garantito il rispetto delle norme di organizzazione dell'Ente di appartenenza.

### **Art. 3 - Funzioni di polizia giudiziaria.**

1. Il personale della Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria, assume la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria (riferita agli Agenti) e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (riferita agli addetti al coordinamento e al controllo), così come stabilito dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65<sup>2</sup> e dall'art. 57, comma 2° lett. B) e comma 3° del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, "Codice di procedura penale".
2. A norma dell'art. 55 del C.p.p., nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, il personale che riveste le qualifiche sopra riportate deve, anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,

---

<sup>2</sup> **Art. 5 L. 07/03/1986 n. 65 (Funzione di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza)**

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma del codice di procedura penale (si veda ora l'art. 57 del c.p.p.);
  - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15/06/1959 n. 393;
  - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2. a tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti civili e politici;
  - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - c) non essere stato espulso dalla Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

3. Il personale della Polizia Locale nell'esercizio delle attività di Polizia Giudiziaria ha l'obbligo d'informare di ogni emergenza l'Autorità Giudiziaria; compie ogni ulteriore atto d'indagine di propria iniziativa o da questa delegato.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza alla Polizia Locale opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 4 - Funzioni di Polizia Stradale.**

1. Il personale della Polizia Locale esercita il servizio di Polizia Stradale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, vigente Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
2. Costituiscono servizi di Polizia Stradale:
  - la prevenzione e l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale;
  - la rilevazione degli incidenti stradali;
  - la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  - la scorta per la sicurezza della circolazione;
  - la tutela e il controllo sull'uso della strada.
3. Il personale della Polizia Locale concorre altresì, alle operazioni di soccorso e di ausilio degli utenti in genere.
4. Il personale della Polizia Locale collabora, se necessario, all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

#### **Art. 5 - Funzioni di Pubblica Sicurezza.**

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune di San Biagio di Callalta, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, assumendo indistintamente la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. A tale scopo, previa richiesta del Sindaco, il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dal punto 2 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, conferisce al predetto personale la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza alla Polizia Locale, messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della Legge n. 65 del 1986<sup>3</sup>, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco anche in relazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge regionale n. 40 del 1988.

---

<sup>3</sup> Art. 3 L. 07/03/1986 n. 65 (Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale)

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

**Art. 6 - Funzioni di ausilio.**

1. Il personale in forza alla Polizia Locale esercita anche le funzioni di messo comunale se necessario, a supporto delle attività svolte dal personale dipendente del Comune che ricopre le funzioni di messo comunale.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, il personale deve eseguire le notifiche degli atti e recapitare nell'ambito del territorio comunale pieghi, lettere, avvisi ed altro nell'interesse dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Devono inoltre eseguire le pubblicazioni all'Albo comunale e provvedere a tutti gli adempimenti che le leggi e i regolamenti prevedono per il messo comunale.

**Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia.**

1. In applicazione dei principi del "Protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale tra il Ministero dell'Interno e la Regione Veneto", stipulato in data 20/12/2002, il personale della Polizia Locale del Comune di San Biagio di Callalta collabora con le Forze di Polizia:
  - a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, contribuisce in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
  - b) in presenza di specifiche intese, di cui all'art. 17 della Legge 26 marzo 2001, n. 128, "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "piano coordinato del controllo del territorio";
  - c) ai sensi dell'art. 3 della Legge 65 del 1986, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia previa disposizione del Sindaco al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
  - d) la Polizia Locale collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso e agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dal piano comunale di protezione civile.

**Art. 8 - Comandante della Polizia Locale.**

1. La funzione di Comandante della Polizia Locale può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza in riferimento alla complessità e molteplicità dei compiti affidati.
2. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'assegnazione al personale di specifiche funzioni in relazione alle competenze.
3. Il Comandante è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e ne risponde direttamente al Sindaco. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco.
4. Il Comandante in particolare:
  - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale;
  - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale;
  - c) effettua le necessarie verifiche per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;

- d) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, anche a mezzo di ordini di servizio;
  - e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i componenti del Servizio di Polizia Locale;
  - f) coordina i servizi con quelli delle Forze di Polizia , secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;
  - g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
  - h) rappresenta la Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni all'Ente.
5. Il Vice-Comandante, in assenza del Comandante, è responsabile della gestione del Comando e delle attività tecnico-operative.

**Art. 9 - Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale.**

1. Il personale della Polizia Locale opera per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresenta un tramite indispensabile nello sviluppo delle corrette relazioni tra la comunità locale e l'Amministrazione. Esso agisce sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

## TITOLO II°

### Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

#### Capo I°

#### Norme di comportamento

**Art. 10 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive.**

1. La posizione gerarchica all'interno del Servizio di Polizia Locale è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità dall'età anagrafica.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il soggetto cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione; gli appartenenti alla Polizia Locale non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
3. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

**Art. 11 - Norme generali di condotta. Doveri del personale.**

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle

proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione.

**Art. 12 - Comportamento in servizio.**

1. Durante il servizio, il personale della Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve rispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abiti civili, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere, nei confronti dei cittadini, un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, della Polizia Locale e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato:
  - portare involti voluminosi, borse o altri simili contenitori non aventi attinenza con il servizio;
  - sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
  - sedersi su panchine, balaustre, muretti scalinate o altro, o appoggiarsi a ringhiere, alberi, pali o altri accessori dell'arredo urbano.

**Art. 13 - Saluto.**

1. Ogni appartenente alla Polizia Locale è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici, i quali a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con le dita unite all'altezza del copricapo se indossato o a sfiorare la parte esterna del sopraciglio destro se a capo scoperto; la mano, il polso e l'avambraccio devono costituire un'unica linea, mentre il braccio deve essere in linea con la spalla.
3. È dispensato dal saluto:
  - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
  - b) il personale alla guida di veicoli;
  - c) il personale di scorta di sicurezza;
  - d) il personale di scorta al gonfalone civico;



e) il personale impiegato in particolari servizi in abiti civili.

**Art. 14 - Rapporti esterni.**

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Sindaco.
2. Eventuali contatti con gli organi di informazione relativi a questioni di ordine tecnico sono curati esclusivamente dal Comandante della Polizia Locale, che deve informarne preventivamente il Sindaco.
3. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche.

**Art. 15 - Segreto d'ufficio e riservatezza.**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento, i componenti della Polizia Locale devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

**Art. 16 - Responsabilità disciplinare.**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL, che saranno applicate con le modalità e nei termini indicati dalle norme che regolano la specifica materia.

**Capo II°**

**Norme relative ai servizi e modalità di esecuzione**

**Art. 17 - Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.**

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi al personale della Polizia Locale.
2. Le istruzioni devono essere tempestivamente illustrate al personale della Polizia Locale, curandone lo stimolo, l'interesse ed eventuali proposte finalizzate all'adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

**Art. 18 - Ordine di servizio di carattere generale.**

1. Per i servizi di carattere generale, organizzati dal Comando e coinvolgenti tutto il personale, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione della prestazione da svolgere, le modalità di esecuzione, l'equipaggiamento necessario, il responsabile diretto nonché i risultati da conseguire.

**Art. 19 - Ordine di servizio giornaliero.**

1. L'ordine di servizio giornaliero, costituisce il documento che registra la situazione del personale presente e ne programma le normali attività nell'ambito dell'orario di servizio.
2. Le eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato, mediante annotazione sul foglio di servizio da farsi almeno entro le ore 12 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione, oppure, comunicate tempestivamente dal Comandante o dal Vice - Comandante prima dell'inizio del servizio stesso.
3. Il foglio di servizio contenente gli ordini di servizio giornalieri viene predisposto dal Comandante o dal Vice - Comandante, in esso vengono annotate le eventuali variazioni e i fatti non preventivati che hanno dato origine a variazioni dell'orario normale di servizio.
4. L'ordine di servizio contiene: cognome, nome, qualifica del personale, tipo e luogo di servizio, orario di inizio e termine. Eventualmente indica il tipo di vestiario, il veicolo e l'equipaggiamento necessari, comunicazioni ed indicazioni generali o personali.
5. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio che deve essere affisso in un locale del Comando.
6. Le disposizioni di servizio sono di norma scritte ma l'eventuale forma orale, non costituisce vizio.
7. Il foglio di servizio viene infine raccolto e conservato agli atti.
8. Al solo fine di una più ampia previsione, viene redatto un foglio di servizio quadri - settimanale che costituisce semplice indicazione dei turni programmati ed è suscettibile di variazioni, dovute a cause imprevedibili ed alla necessità, comunque, di ottimizzare e razionalizzare le attività.

**Art. 20 - Presentazione in servizio.**

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità delle prestazioni cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissati dalle disposizioni impartite in perfetto ordine nel vestiario e nell'equipaggiamento prescritti.

**Art. 21 - Obbligo d'intervento.**

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente Regolamento e dalle disposizioni ricevute.

**Art. 22 - Eventi eccezionali.**

1. Il personale della Polizia Locale deve in ogni caso e senza nessun preavviso, presentarsi immediatamente in servizio in caso di eventi eccezionali interessanti la collettività, quali ad esempio: terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di eccezionale intensità, esplosioni, incendi o pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

**Art. 23 - Servizi a carattere continuativo.**

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
  - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;

- b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
- 2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all'ora stabiliti dall'ordine di servizio o da disposizione del superiore.

**Art. 24 - Obblighi del personale a fine servizio.**

- 1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione, deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
- 2. Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero dal Vice - Comandante.
- 3. Il Comandante, ovvero il Vice - Comandante e in caso di assenza il più alto in grado, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale preposto.

**Art. 25 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio.**

- 1. Al personale della Polizia Locale è rilasciata dal Comandante una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla L.R. n. 41 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, contenente la fotografia, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il gruppo sanguigno, il grado, la data di rilascio, gli estremi del decreto prefettizio del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza. Il documento, che ha validità quinquennale, va esibito nei casi previsti dal precedente art. 12, comma 2°. Al personale è altresì assegnata una placca metallica, da applicare sulla divisa, recante lo stemma della Regione Veneto ed il numero di matricola.
- 2. Le tessere di riconoscimento sono rilasciate in conformità a quanto previsto dalla legge regionale e devono essere esibite su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
- 3. Le tessere di riconoscimento sono ritirate al momento della definitiva cessazione dal servizio o nel caso di personale a tempo determinato, alla cessazione del periodo lavorativo. Il personale collocato in quiescenza può chiedere di trattenere la tessera. In tal caso sulla stessa verrà a cura del Comando annotata trasversalmente con inchiostro rosso, la data relativa alla cessazione.
- 4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei documenti e materiali di cui al presente articolo.

**Art. 26 - Cura della persona e dell'uniforme.**

- 1. Gli appartenenti alla Polizia Locale prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei seguenti commi 6° e 7°.
- 2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale in genere e dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali quando possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
5. Il personale della Polizia Locale che svolge il proprio servizio in uniforme deve sempre indossare il copricapo, salvo quando si trovi a bordo di veicoli di servizio o in ambienti chiusi e non sia impiegato in particolari servizi di rappresentanza o scorta al gonfalone del Comune. È assolutamente vietato al personale della Polizia Locale indossare giacche, giubbe o altri indumenti sbottonati.
6. Il personale della Polizia Locale, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
7. Il Comandante della Polizia Locale può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
8. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pranzo.

**Art. 27 - Uniformi e indumenti speciali.**

1. Su proposta motivata del Comandante, per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, per il personale della Polizia Locale, la Giunta Comunale può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

**Art. 28 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti.**

1. Il personale della Polizia Locale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, specificando le circostanze del fatto.

**Art. 29 - Servizi di rappresentanza.**

1. Alla Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione comunale.
2. Il personale della Polizia Locale che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

**Art. 30 - Servizi armati.**

1. Per quanto riguarda i servizi armati, trovano applicazione le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

**Capo III°  
Riposi, licenze e assenze**

**Art. 31 - Programmazione delle licenze in periodo estivo o in occasione di festività.**

1. Le licenze e i permessi, sia nel periodo estivo che in occasione di festività, nel rispetto delle norme del CCNL, vengono programmati dal Comandante con il personale in modo che sia sempre garantito almeno il 50% degli agenti in forza alla Polizia Locale.
2. Al Comandante le ferie sono concesse, previa programmazione con il Vice-Comandante, in modo da garantire sempre la presenza di almeno uno dei due ufficiali.
3. Per particolari e comprovate esigenze di servizio, il Comandante può disporre la sospensione del congedo.

**Art. 32 - Assenze impreviste dal servizio; obbligo di avviso.**

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere nelle condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia, secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti, fatto salvo l'obbligo di trasmettere, entro 48 ore, apposito certificato medico.

### **TITOLO III° Strumenti in dotazione**

**Art. 33 - Armi in dotazione (rinvio).**

1. Le armi potranno essere date in dotazione al personale, secondo quanto prescritto dal D.M. 145 del 4 marzo 1987 sulla base di apposito regolamento comunale sulla disciplina dell'armamento della Polizia Locale.

**Art. 34 - Strumenti in dotazione individuale.**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale della Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
  - a) fischiello;
  - b) manette;
  - c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
  - d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

**Art. 35 - Strumenti di autotutela.**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
2. Tali strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, sono quelli previsti specificamente nell'allegato D "Materiale in dotazione al personale" - Equipaggiamento personale - Equipaggiamento speciale della L. R. n. 41 del 2003, art. 17 "Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale", approvato con D.G.R. n. 2689 del 6 agosto 2004, successivamente modificato e integrato dal D.G.R. n. 1054 del 11 aprile 2006.
3. L'acquisto e l'assegnazione dei detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, ove previsto, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

**Art. 36 - Formazione e addestramento all'uso degli strumenti di autotutela**

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela, di cui all'art. 35, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimano l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il Comandante dà atto, nei provvedimenti di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

**Art. 37 - Veicoli e dotazioni tecniche in dotazione alla Polizia Locale.**

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione al personale della Polizia Locale. Il responsabile è tenuto a usarli e a farli usare con gli obblighi di cui all'art. 28.
2. I mezzi, in dotazione alla Polizia Locale, devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito libretto di viaggio che andrà conservato all'interno del veicolo, e dove verranno segnati la data e l'orario di partenza, i chilometri indicati, il percorso, la data e l'orario di arrivo ed i chilometri indicati. Sullo stesso libretto dovranno essere indicati i rifornimenti di carburante.
4. È compito del personale della Polizia Locale a cui è assegnato il mezzo curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata, deve essere prontamente comunicata al responsabile.
5. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione devono essere osservate le disposizioni stabilite dagli artt. 172 e 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. E' fatta eccezione per l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva utilizzati negli eventuali servizi serali di prevenzione e controllo del territorio.

**TITOLO IV°****Ricompense****Art. 38 - Ricompense**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della L. R. 19 dicembre 2003 n. 41, "Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale" All. "C" sez. "C 6", definitivamente approvato con D.G.R. 11 aprile 2006 n. 1054, agli appartenenti la Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
  - a) elogio scritto del Comandante;
  - b) encomio del Sindaco;
  - c) proposta di ricompensa al valore civile ed al merito civile.

**Art. 39 - Requisiti per il conferimento**

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile, sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi al servizio o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante a operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

**Art. 40 - Procedure per le ricompense**

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Sindaco è formulata dal Comandante visto il rapporto relativo al fatto e gli accertamenti obiettivi.
2. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulata sulla base della relazione dell'interessato e degli accertamenti obiettivi.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.  
Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso della cerimonia annuale di cui all'art. 41.

**TITOLO V°  
Patrono e norme finali**

**Art. 41 - Festa della Polizia Locale**

1. La festa della Polizia Locale viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale, anche in forma sovracomunale e coincide con il 20 gennaio ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle polizie locali italiane.

**Art. 42 - Norme di rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia nonché le disposizioni dei vigenti CCNL.

**Art. 43 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento abroga il preesistente "Regolamento speciale di servizio per i Vigili Urbani" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del giorno 11 marzo 1977 e diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Veneto nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso.